



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

VISTO l'unito provvedimento della Provincia di Savona n. 2709 del 18 settembre 2024, con il quale, a seguito dell'istanza presentata dal Legale Rappresentante della Società A.S.D. Podistica Savonese di Quiliano (SV), è stato autorizzato lo svolgimento della competizione sportiva agonistica podistica denominata "10 KM DI VADO E QUILIANO – Trofeo D. Damanti", in programma il giorno 6 ottobre 2024, con partenza alle ore 9.30 - a Quiliano, presso lo Stadio F. Chittolina - ed arrivo tra le ore 10.00 e le ore 10.45 - a Quiliano, presso lo Stadio F. Chittolina – che non interessa strade provinciali e interessa strade comunali dei Comuni di Quiliano e Vado Ligure e un tratto della Strada Statale n. 1 "Aurelia";

DATO ATTO che, per la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strada interessati dal percorso della gara suindicata, risulta un'estensione chilometrica ricadente nella sola provincia di Savona;

VISTO il programma della manifestazione, presentato dal Legale Rappresentante della suddetta società, nel quale, tra l'altro, viene precisato che il numero dei partecipanti è stimato in 350/400 persone circa e che la macchina di "fine gara ciclistica" sarà posizionata rispetto alla testa della gara dopo 75 minuti;

CONSIDERATO che deve essere garantito il rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 360 D.P.R. n. 495/1992, segnalando l'inizio e la fine della carovana composta dai concorrenti impegnati nella competizione sportiva, nonché dai veicoli autorizzati a seguirli, con cartelli mobili di "inizio gara" e "fine gara";

VISTO il nulla osta rilasciato dall'ANAS con nota prot. n. 0713166 del 14 agosto 2024 nel quale si evidenzia che: *"Si precisa che in corrispondenza del ponte sul torrente Segno, dal km 579+907 al km 579+935, la Statale potrebbe essere chiusa a causa dei lavori di rifacimento del ponte. In merito al percorso alternativo si potrebbe individuare all'interno del centro abitato, analogamente a quanto è già avvenuto per il recente Giro Ciclistico d'Italia"*;

VISTA la nota prot. n. 40031 del 19 settembre 2024 con la quale la Questura di Savona ha rilasciato il nulla osta allo svolgimento della manifestazione sopra emarginata;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con la nota prot. n. 20774 del 25 settembre 2024, nel quale vengono fornite indicazioni per la sospensione della circolazione;

CONSIDERATO che i provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione, giusta previsione dell'art. 9, comma 7 bis, del Codice della Strada, che condizionano la validità dell'autorizzazione allo svolgimento della competizione, sono di competenza del Prefetto, ai sensi dell'art.



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

6, comma 1, C.d.S., quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano, ovvero del Sindaco per le strade del centro abitato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, C.d.S.;

RITENUTO, pertanto, di dovere disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione podistica denominata "10 KM DI VADO E QUILIANO – Trofeo D. Damanti", del 6 ottobre 2024", ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO l'atto prefettizio prot. n. 466 in data 04/01/2024, con cui viene delegato il Viceprefetto Vicario nella sottoscrizione dei provvedimenti in materia di circolazione;

SI DISPONE

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

SI ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione, per il giorno 6 ottobre 2024, dalle ore 9.30 alle ore 10.45, di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia, nelle strade extraurbane interessate dal percorso della gara podistica agonistica denominata "10 KM DI VADO E QUILIANO – Trofeo D. Damanti", con partenza e arrivo a Quiliano, presso lo Stadio F. Chittolina, come riprodotto nell'allegato programma costituente parte integrante del presente provvedimento, durante il passaggio dei concorrenti, per 75 minuti tra il passaggio della macchina recante il cartello di inizio e fine gara e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

La sospensione della circolazione deve avvenire prima del transito del veicolo indicante "inizio gara", fermo restando che la riapertura della regolare circolazione potrà comunque avvenire dopo il passaggio dell'auto con il cartello mobile indicante "fine gara".

In adesione al parere favorevole del Comando Sezione Polizia Stradale di Savona, l'Organizzazione deve:

- predisporre un idoneo servizio, posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano la manifestazione, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei relativi percorsi alternativi.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'Organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

SI DISPONE

inoltre, che:

- i Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio dei concorrenti nei centri abitati curano il raccordo con il presente provvedimento delle ordinanze di limitazione del traffico, dai medesimi adottate ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in parola, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato;
- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curano l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- l'Organizzazione e gli Agenti incaricati dei servizi di polizia stradale devono accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l'esistenza di situazioni di pericolo, tali da scongiurare l'effettuazione;
- per quanto attiene agli aspetti concernenti l'igiene e la salute pubblica, le competenti Autorità sanitarie locali adottano gli opportuni provvedimenti atti ad assicurare il rispetto dell'attuale quadro normativo in materia.

L'autorizzazione di cui alle premesse, che è valida per il giorno e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute od incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolata.

I Sindaci dei Comuni interessati danno adeguata pubblicità al contenuto del presente provvedimento e delle ordinanze di sospensione della circolazione dagli stessi adottate nei tratti di strada di rispettiva competenza, dandone comunicazione a questa Prefettura.

In conformità alla predetta autorizzazione, gli Organizzatori devono provvedere a segnalare l'effettuazione della gara tramite affissione di manifesti lungo il percorso e, se del caso, a mezzo di comunicati stampa, nonché mediante apposizione di cartelli all'inizio delle arterie stradali che portano al percorso di gara, precisando gli orari in cui sono impegnati i tratti di strada interessati da detti percorsi e i possibili itinerari alternativi, nonché a segnalare i periodi di sospensione della circolazione stradale disposti con il presente provvedimento.

Il presente atto è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Prefettura – U.T.G. di Savona.

Savona, data della firma digitale

IL VICEPREFETTO VICARIO
(Alessandra Lazzari)



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

- Provincia di Savona;
- Comuni di: Quiliano, Vado Ligure
- Questura di Savona;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Savona;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Savona;
- Comando Sezione Polizia Stradale di Savona;
- Servizio 118 "Savona Soccorso";
- Asl 2;
- ANAS Struttura territoriale Liguria – Genova;
- Autostrada A10 – Genova – Ventimiglia
- Autostrada A6 – Savona - Torino
- A.S.D. PODISTICA SAVONESE